

Legge regionale 19 luglio 1991, n.35

Integrazione all'art. 6 L.R. 8/91 - Modifiche alla tariffa annessa alla L.R. n. 54/80 sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

ARTICOLO 1

L'articolo 6 della LR 25-2-91, n. 8 concernente modifiche alla tariffa annessa alla LR n. 54/80 sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali, e' integrato come segue:

- e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal RD 18 gennaio 1937, n. 975 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651 e successive modificazioni
- | | | |
|--|--------|--------|
| | 46.500 | 46.500 |
|--|--------|--------|
- f) Autostelli
- | | | |
|--|--------|--------|
| | 76.000 | 76.000 |
|--|--------|--------|
- se funzionanti su autostrade
- | | | |
|--|---------|---------|
| | 150.000 | 150.000 |
|--|---------|---------|

- 2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art- 6 legge 21-3-1958, n. 326)
- | | | |
|--|--------|--------|
| | 16.500 | 16.500 |
|--|--------|--------|

DPR 14 gennaio 1972, n. 6 (art. 1, lettera g).

LR 10 gennaio 1987, n. 1.

LR 9 marzo 1988, n. 15."

NOTA:

Qualora le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attivita' di vendita di bevande analcoliche, o di altri esercizi di ristorazione, sulle autorizzazioni stesse sono dovute anche le tasse di cui al numero d'ordine 7 della presente tariffa.

Per la classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici valgono le norme di cui alla legge regionale 29 ottobre 1981, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.